


55%, PROCEDURA INVARIATA IN ATTESA DEI NUOVI PROVVEDIMENTI

» Edo Bruno

A firma del direttore **Attilio Befera** il 24 marzo è stato approvato e reso disponibile dall'**Agenzia delle Entrate** solo in formato elettronico (scaricabile gratuitamente dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 16 aprile) il primo dei due formulari previsti dall'articolo 29 (commi 5 e 6) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n°2. Si tratta del modello previsto dal comma 5 nel quale riportare i dati relativi agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Formulario che deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 22 aprile 2009 alle ore 24:00 del 22 maggio 2009. Al momento in cui scriviamo questa nota non risulta ancora essere stato definito il formulario, molto atteso dalla filiera del serramento, in merito alle modalità di comunicazione per le detrazioni d'imposta del 55% relative agli interventi per la riqualificazione energetica così come disposto dal comma 6 sempre dell'art. 29. Modello che stando a quanto previsto doveva anch'esso essere reso disponibile entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. della Legge 2/09 contestualmente all'



l'emanazione del previsto atto amministrativo previsto " ..al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti."

Atto e modello che dovevano quindi essere contestualmente emanati entro lo scorso 28 febbraio. Il sensibile ritardo accumulatosi e la derivante incertezza sulle procedure da adottare, hanno indotto **UNCSAAL** a inviare lo scorso 4 marzo una lettera al Direttore dell'Agenzia delle Entrate e al **Ministero dell'Economia e Finanze** per sollecitare l'emanazione dei provvedimenti e denunciare il grave stato di incertezza provocato dal mancato rispetto di quanto previsto dalla Legge. Il 13 marzo nella risposta, sempre a firma del direttore Attilio Befera, avente come oggetto quanto previsto dall'articolo 29 comma 6 in merito alla "Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica" è stato precisato in proposito quanto segue:

"Con riferimento alla lettera del 4 marzo 2009, con la quale codesta Unione ha chiesto chiarimenti circa l'attuazione della norma citata in oggetto, si evidenzia che è in fase di ultimazione il provvedimento che disciplinerà il contenuto della comunicazione nonché le modalità e i termini di presentazione della stessa da parte dei soggetti che intendono avvalersi della detrazione del 55 per cento. L'agenzia delle Entrate sta predisponendo la nuova comunicazione impegnandosi a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti nell'osservanza di quei criteri richiamati dalla stessa disposizione con riferimento all'emendando decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In relazione alle preoccupazioni manifestate, si fa presente che continuano ad essere richiesti gli stessi adempimenti previsti anteriormente all'entrata in vigore del decreto "anticrisi", fino all'emanazione dei relativi provvedimenti di attuazione, senza pregiudizio per i lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica in corso durante tale periodo.

Si precisa, comunque, che il provvedimento dell'Agenzia disciplinerà specificatamente la fase transitoria nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti dei contribuenti, di cui alla legge 27 luglio 2000, n.212"

Efficienza energetica. Definite prime metodologie

Su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, nel Consiglio dei Ministri del 6 marzo è stato approvato il primo dei tre dispositivi attuativi previsti dal decreto legislativo 192 del 2005 emanato in recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica. Si tratta del regolamento per la definizione dei criteri generali, della metodologia di calcolo, dei requisiti di base relativi alla prestazione energetica negli edifici ed impianti termici per la climatizzazione invernale e la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Il regolamento emanato è relativo quanto indicato dell'articolo 4 comma 1, lettere a) e b) del Dlegs 192. Ricordiamo che la lettera a) è relativa alle metodologie di calcolo e di espressione della prestazione energetica degli edifici definite anche in funzione della presenza di sistemi solari passivi e di protezione solare.